



DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

N°11/2020

del 25 maggio 2020

OGGETTO: Giustizia Sportiva federale – modalità organizzative riunioni ed udienze

IL PRESIDENTE FEDERALE

- vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020;
- visti il D.L. 18/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e come ulteriormente modificato dal D.L. 28/2020, nonché il D.L. 23/2020, il D.L. 33/2020 e il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- ritenuto necessario provvedere in aderenza alle direttive generali emanate per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, in particolare a quelle dirette a limitare la circolazione e l'assembramento fisico delle persone;
- tenuto conto delle disposizioni emanate per la trattazione degli affari giudiziari dal Ministero di Giustizia per il periodo 12 maggio 2020 - 31 luglio 2020, con le quali è stata prevista l'adozione di specifiche misure organizzative per le udienze civili, da ultimo con la circolare 2 maggio 2020 prot - m_dg.DOG. 02/05/2020.0070897.U;
- ritenuto di riferirsi a dette linee guida anche per quanto riguarda i procedimenti disciplinari che dovessero essere fissati in tale periodo, in quanto compatibili e nel rispetto del diritto di difesa delle parti;
- valutata l'urgenza di adottare una regolamentazione per lo svolgimento di riunioni ed udienze aderente alle linee guida sopra richiamate:

DELIBERA

che dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 le riunioni degli organi di giustizia collegiali e le relative udienze si svolgano, fermo restando quanto disposto negli artt. 27, 28, 30, 33, 36, 37, esclusivamente da remoto in videoconferenza, ossia in collegamento telematico audio-video predisposto dalla Segreteria della Giustizia Sportiva su piattaforma Microsoft Teams, senza la partecipazione delle parti con le seguenti modalità :

1) Il Presidente del Collegio

a) fisserà con provvedimento da comunicare alle parti entro i termini previsti dal RdiG la data della udienza, che si svolgerà mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams con modalità telematiche, e l'ora di inizio della videoconferenza, nonché il collegamento (link) per l'accesso;

b) darà avvertimento che i difensori e le parti dovranno esibire a video i rispettivi documenti identificativi in precedenza trasmessi a mezzo p.e.c. e che, nel caso poi non partecipino o la loro partecipazione sia pregiudicata da problemi di connessione dipendenti dai loro sistemi tecnici, ovvero da altre loro mancanze non altrimenti risolvibili, l'udienza si terrà in ogni caso come stabilito e senza la loro presenza telematica;



c) avviserà le parti che nel corso della videconferenza verrà data lettura del verbale di udienza, delle eventuali ordinanze e del dispositivo della decisione, che varrà a tutti gli effetti quale notificazione;

d) e che tutti i provvedimenti, pronunciati in udienza, verranno invece notificati alle parti, nel caso in cui la loro partecipazione sia pregiudicata da omessa partecipazione, ancorchè in precedenza richiesta, ovvero dalle suddette problematiche di connessione.

2) Le parti

a) dovranno, con congruo anticipo, approntare a loro cura adeguata attrezzatura informatica, ossia computer con microfono, webcam ed efficiente connessione internet, nonchè almeno un browser aggiornato e compatibile con il sistema di videoconferenza Microsoft Teams, fermo restando che potranno utilizzare l'apposito applicativo desktop (scaricabile al collegamento <https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>);

b) laddove ciò non sia possibile le parti potranno dotarsi, in subordinata alternativa, di tablet o telefono cellulare pure muniti di microfono, webcam ed efficiente connessione internet, compatibili con Microsoft Teams;

c) le parti e i loro difensori saranno garanti del corretto svolgimento dell'udienza, consapevoli delle sanzioni disciplinari possibili in caso di violazione, assicurando sia che nel luogo dal quale viene effettuato il collegamento in video conferenza non siano presenti persone diverse da quelle tenute a comparire o persone non segnalate al Collegio, sia che non venga effettuato alcun tipo di registrazione dell'udienza telematica;

d) le parti e i loro difensori sottoscriveranno a tal fine apposita dichiarazione, sul modulo predisposto dalla FIJLKAM che avranno obbligo di compilare e trasmettere al recapito giustizia.sportiva@cert.fijklkam.it al più tardi entro le ore 12:00 del giorno precedente l'udienza, unitamente a copia del tesserino professionale del difensore (o dei difensori) e del documento d'identità della parte (o delle parti), contestualmente comunicando un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, che si rendessero necessarie prima o durante l'udienza per risolvere eventuali di problemi di collegamento.

La presente deliberazione, assunta in via di urgenza per le ragioni esposte in premessa, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della sua prima riunione utile.

Il Presidente Federale
Domenico Falcone